

# Etichettatura ambientale imballaggi: l'obbligo scatta da gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore l'obbligo di etichettare tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia, come disposto dal Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2022, che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale, ridefinendo le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue.

Il d.lgs 116/2020 prevede che tutti gli imballaggi siano: “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per **facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.**

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la **natura dei materiali di imballaggio utilizzati**, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Questo obbligo interessa principalmente i produttori e gli importatori di materiali da imballaggio/imballaggi e **tutti coloro che utilizzano imballaggi per commercializzare la propria merce.**

Lo scorso 21 novembre 2022 il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha emanato il decreto n. 360 del 28 settembre 2022 contenente le "**Linee Guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi**", finalizzate a migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.

Nelle linee guida, che sostanzialmente riprendono quelle pubblicate dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) sono riportate sia informazioni di carattere generale sia esempi specifici di etichettatura di diverse tipologie di imballaggi, sia monomateriali che multimateriali.

Con l'etichettatura ambientale devono essere fornite opportune **informazioni agli utilizzatori e ai consumatori** per il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita

Con l'etichettatura ambientale devono essere fornite opportune **informazioni agli utilizzatori e ai consumatori** per migliorare la gestione dei rifiuti di imballaggio a fine vita, nello specifico:

- ✓ La **codifica identificativa del materiale** di imballaggio, ove esistente, secondo la Decisione 129/97/CE che individua i materiali di cui è composto l'imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente);
- ✓ Le indicazioni sulla **destinazione finale dell'imballo**, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.

L'etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente dell'imballaggio e le informazioni possono essere riportate o sulle singole componenti separabili oppure tutte sul corpo principale dell'imballaggio.

In alternativa alla stampa grafica sugli imballi delle informazioni riguardanti sia la composizione sia l'etichettatura, è possibile utilizzare anche canali digitali quali, ad esempio, App, QR e siti web. Nel caso di utilizzo di canali digitali, è necessario rendere accessibile all'utente le istruzioni per recuperare tali informazioni.

Resta comunque possibile commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale, se già immessi in commercio al **31/12/2022**, fino a esaurimento scorte.

### **PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA:**

Dott.ssa Marina Maggini 0761-1768309 - [marinamaggini@cnasostenibile.it](mailto:marinamaggini@cnasostenibile.it)

Dott.ssa Monia Rizzo 0761-1768307 - [ambiente@cnasostenibile.it](mailto:ambiente@cnasostenibile.it)

